



Presidenza del Consiglio dei Ministri  
*Ufficio Legislativo*  
*del Ministro per la pubblica amministrazione*

*Al Presidente del CODAU –*  
Convegno dei direttori generali  
delle amministrazioni universitarie

**Oggetto:** disciplina prevista dal decreto-legge n. 44 del 22 aprile 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 75 del 21 giugno 2023 – modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Modalità di scorrimento delle graduatorie – chiarimento sulla non applicabilità alle Università.

***Rif. Nota del 30/01/2024***

Con la nota in oggetto, è stato chiesto a questo ufficio un parere avente ad oggetto, in estrema sintesi, l'applicabilità della novella introdotta all'articolo 35, comma 5 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in sede di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 con legge 21 giugno 2023, n. 74, dall'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), punto 2), come ulteriormente modificato, in fase di conversione, dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, alle procedure selettive delle Università.

Sul punto, si osserva che la *ratio* sottesa all'introduzione della misura limitativa del numero di idonei sopra citati è da rinvenirsi nell'esigenza di limitare il numero degli idonei ai concorsi entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi, in modo da non ingenerare illegittime aspettative nei candidati che hanno raggiunto la soglia del punteggio minimo ma senza collocarsi utilmente in graduatoria e di consentire alle amministrazioni la scelta dei "migliori".

Ciononostante, nel bilanciamento degli interessi in gioco, il legislatore ha inteso operare delle deroghe a tale principio ogni qual volta il mancato scorrimento delle graduatorie oltre i limiti consentiti ingeneri nell'ente o nell'amministrazione che bandisce il concorso un "maggior danno" rispetto al "beneficio" garantito dall'assunzione di soggetti che abbiano mostrato rendimento e preparazione maggiore rispetto a quelli, seppur idonei, collegati al fondo delle graduatorie.

È questo il caso di procedure concorsuali con numeri particolarmente esigui, bandite da enti di piccole dimensioni, per le assunzioni di categorie particolari di lavoratori (sanitari, insegnanti, ricercatori, ...)

Ciò premesso, stando al tenore letterale della orma (articolo 35, comma 5-ter), le Università non sarebbero direttamente destinatarie del disposto normativo, quantomeno con riferimento al personale tecnico-amministrativo.

Tuttavia, attraverso una lettura “di sistema”, con espresso riguardo e limitatamente alle Università, si ritiene di potersi valorizzare, più che il dato formale, la finalità cui ha inteso rispondere la modifica apportata al disposto originario, ovvero di consentire alle realtà locali o “piccole”, che spesso finiscono per subire una scoperta dei fabbisogni di personale anche a seguito dell’espletamento dei concorsi, di non subire una ulteriore limitazione nelle assunzioni in ragione della mancata possibilità di scorrimento delle graduatorie oltre un certo limite, soprattutto nei casi di procedure caratterizzate da posti messi a bando particolarmente esigui.

Per tale ragione, si ritiene che, nelle more dell’adozione del decreto ministeriale di cui al citato comma 5-ter, sia condivisibile l’applicazione dell’esclusione di cui al quinto periodo del comma 5-ter dell’articolo 35 anche con riferimento ai concorsi banditi dalle Università, ovviamente al verificarsi delle ulteriori condizioni richieste dalla norma (concorsi con posti banditi inferiori a venti unità).

Il Capo dell’Ufficio  
Dott. Francesco Radicetti